



IL TRIBUNALE DI CHIETI

Composto dai magistrati:

DR. GIANLUCA FALCO

Presidente

DR. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DR. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 15.11.2019, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso, depositato in data 25.10.2019, con cui la Cimitero San Franco s.r.l. (P. IVA 02588400693), con sede in Francavilla al Mare in c.da Piane s.n.c., ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, 1.fall., riservandosi di presentare, entro il termine di cui ha chiesto la concessione nella misura più ampia, una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma, rilevato altresì che la ricorrente, costituita nell'anno 2017, ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, rilevato infine che la richiedente non ha nei due anni precedenti presentato altra domanda di concordato preventivo con riserva

P.Q.M.

Fissa alla richiedente termine di giorni 120 per la presentazione della documentazione, nomina commissario giudiziale il dr. Antonino Amorosi, con studio in Lama dei Peligni in via Naz. Frentana n. 8, incaricandolo della vigilanza di cui all'art. 161 comma 6 l.f.

Dispone che il richiedente, alle scadenze del 20.12.2019, del 20.01.2020, del 20.02.2020, e 20.03.2020, sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato, depositi in cancelleria:

- una situazione contabile aggiornata, con evidenza dei risultati della gestione patrimoniale ed economica;
- una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;
- una situazione finanziaria dell'impresa, che, entro il giorno successive



al deposito, sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria
Respinge l'istanza con cui la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata al
compimento dei pagamenti di ordinaria amministrazione ed aventi importo netto
inferiore ad € 50.000,00, non potendo il solo importo delle singole operazioni fungere
da discriminare tra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione, ma
essendo invece necessario valutare, di volta in volta, i titoli su cui si fondano i
pagamenti, visti anche i doveri di controllo demandati al commissario giudiziale
dall'art. 161 comma 6 l.f.

Si comunichi

Chieti, lì 20.11.2019

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dr. Gianluca Falco



